



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

*Nell'adunanza del 25 ottobre 2017*

*composta dai magistrati:*

Diana CALACIURA TRAINA	Presidente
Maria Laura PRISLEI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giampiero PIZZICONI	Primo Referendario
Francesca DIMITA	Primo Referendario
Elisabetta USAI	Referendario relatore

\*\*\*\*\*

VISTO l'art. 100 delle Costituzione;


VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO l'art. 1, comma 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, che ha stabilito che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle Regioni con le modalità e secondo le procedure di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;



VISTE le Linee guida per le Relazione dei Collegi dei revisori dei conti delle Regioni sui Rendiconti regionali per l'esercizio 2015, secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 166 e seguenti, L. 266/2005, richiamato dall'art. 1, comma 3, D.L. 174/2012, approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 21/SEZAUT/2016/INPR;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori della Regione del Veneto, con proprio verbale n. 112 del 5 ottobre 2016, ha espresso parere favorevole allo schema di disegno di legge intitolato "*Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2015*" della Giunta regionale del Veneto di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 14/DDDL del 1° agosto 2016;

VISTO che con legge regionale 11 novembre 2016, n. 20 è stato approvato il Rendiconto generale per l'esercizio 2015 della Regione del Veneto;

ESAMINATO il Questionario - Relazione sul controllo finanziario del Rendiconto generale per l'esercizio 2015 della Regione del Veneto trasmesso alla Sezione dal Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto, tramite applicativo Con.Te., con nota prot n. 303 del 25 gennaio 2017, sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopra indicata;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 nella parte in cui afferma la natura collaborativa del controllo intestato alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi delle Regioni di cui all'art. 1, comma 3, del D.L. 174/2012;

VISTA la deliberazione n. 49/2017/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2017;

TENUTO CONTO della deliberazione di questa Sezione n. 359/2016/PRSE sul Questionario-Relazione predisposto dall'Organo di revisione della Regione del Veneto sul Rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2014, ai sensi e per gli effetti dei commi 166 e ss. dell'art. 1 della L. 266/2005 e dei commi 3 e 4 dell'art. 1 del D.L. 174/2012;

TENUTO CONTO della deliberazione della Sezione n. 360/2016/PARI, relativa al Giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione del Veneto per l'esercizio 2015;


TENUTO CONTO della deliberazione della Sezione n. 422/2017/PARI, relativa al Giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione del Veneto per l'esercizio 2016;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 59/2017 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il relatore, Referendario Elisabetta Usai;

### FATTO E DIRITTO

Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 174/2012, "*esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e*



*degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari”.*


A meglio definire i confini del controllo *de quo*, di natura successiva e avente a oggetto la legalità e la regolarità delle gestioni, si ricorda che le risultanze dell'accertamento compiuto dalla Sezione, quale confronto tra fattispecie e parametro normativo, si concretizzano in una segnalazione delle irregolarità capaci di compromettere, in senso dinamico, l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie, al fine di pervenire all'adozione di effettive misure correttive (Corte cost. 39/2014).

Si aggiunga che, come chiarito dalla delibera n. 21/SEZAUT/2016/INPR della Sezione delle Autonomie, che richiama testualmente la precedente deliberazione 5/2015/INPR, una volta espletata con il Giudizio di parificazione la funzione di agevolazione dell'Assemblea legislativa al “controllo del rispetto dei vincoli di bilancio e delle autorizzazioni di spesa da parte della Giunta regionale”, la pronuncia adottata ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss. L. 266/2005 e art. 1, comma 3, D.L. 174/2012, è destinata a collocarsi nel solco dei precedenti della Sezione diretti a “verificare, successivamente alla decisione di parifica, quale seguito sia stato dato alle osservazioni della Corte, anche sotto il profilo dell'affidabilità dei conti. A tal fine, gli organi di revisione contabile proseguiranno il monitoraggio condotto sulla base delle presenti Linee guida, desumendo dalla legge di approvazione del rendiconto sia il grado di recepimento delle eventuali osservazioni svolte in sede di parifica nonché ulteriori modifiche che fossero intervenute rispetto alla proposta di rendiconto presentata dalla Giunta.”.

Ulteriormente, evidenzia la deliberazione della Sezione delle Autonomie testé citata, le risultanze del controllo basato sul Questionario-Relazione dell'Organo di revisione, poiché consentono di raccogliere informazioni con modelli uniformi su tutto il territorio nazionale, “potranno essere utilizzate per l'attività di referto al Parlamento sugli andamenti della finanza territoriale”, con ciò agevolando il processo di consolidamento e perfezionamento dell'armonizzazione contabile su scala nazionale.

Occorre considerare, inoltre, che il Giudizio di parificazione conclude un ampio contraddittorio documentale e orale con la Regione, in occasione del quale la Sezione acquisisce un vasto patrimonio conoscitivo che si basa sulle informazioni, approfondendole, contenute nel Questionario-Relazione compilato dal Collegio dei revisori dei conti della Regione.

Per ciò che concerne il controllo sul Rendiconto generale della Regione del Veneto per l'esercizio 2015, con nota n. 303 del 25 gennaio 2017, il Collegio dei revisori dei conti della Regione ha trasmesso alla Sezione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1, commi 166 e ss., L. 266/2005 e all'art. 1, comma 3, D.L. 174/2012, il Questionario - Relazione sul controllo finanziario del Rendiconto generale per l'esercizio considerato, redatto sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione



n. 21/SEZAUT/2016/INPR.

Si consideri che l'Organo di revisione, con proprio verbale n. 112 del 5 ottobre 2016, ha espresso parere favorevole allo schema di disegno di legge intitolato "*Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2015*" della Giunta regionale del Veneto di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 14/DDDL del 1° agosto 2016.

La Sezione, sulla base del contraddittorio instaurato con la Regione, in esito al Giudizio di parificazione del Rendiconto per l'esercizio 2015 della Regione del Veneto celebrato in data 26 ottobre 2016, con deliberazione n. 360/2016/PARI ha pronunciato la seguente decisione:

*"PARIFICA il Conto del Bilancio, ad eccezione di:*

*1) contributo in favore di Sistemi Territoriali s.p.a., a valere sul capitolo di spesa n. 28 U101121, con riferimento all'importo finale stanziato di euro 13.314.358,83; contributo in favore di Veneto Sviluppo s.p.a., a valere sul capitolo di spesa n. U100906, con riferimento all'importo finale stanziato di euro 1.100.000,00; canone di locazione finanziaria ed oneri accessori per l'acquisto dell'immobile denominato "ex Palazzo compartimentale FF.SS.", iscritto come stanziamento finale sul capitolo U100980 per euro 3.632.100,00.*

*2) poste contabilizzate nei seguenti capitoli, di entrata e di spesa, delle partite di giro: capitoli E100106/U100254; capitoli E009835/U92020, limitatamente all'importo di euro 133.862,93, sul capitolo di entrata, ed euro 242.147,45, sul capitolo di uscita.*

*- NON PARIFICA il Conto del Patrimonio*

*- APPROVA l'annessa Relazione, che costituisce parte integrante della presente Delibera, elaborata ai sensi dell'art. 41 del T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e dell'art. 1, comma 5, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213, con richiamo alle osservazioni ivi formulate, propositive delle necessarie misure correttive".*

Successivamente, con legge regionale 11 novembre 2016, n. 20, è stato approvato il Rendiconto generale della Regione del Veneto per l'esercizio 2015.

Ciò premesso, di seguito si darà conto dei principali valori e delle più rilevanti criticità e irregolarità registrati in esito all'analisi del Questionario-Relazione redatto dall'Organo di revisione della Regione del Veneto avente a oggetto il Rendiconto generale regionale per l'esercizio 2015, tenendo in considerazione anche le informazioni e i dati acquisiti in occasione del relativo Giudizio di parificazione culminato nella pronuncia della Sezione n. 360/2016/PARI, alla quale integralmente si rinvia per l'ulteriore dettaglio delle questioni esaminate.

Si evidenzieranno, inoltre, le principali misure correttive adottate dalla Regione, rispetto alle criticità segnalate dalla Sezione con la menzionata pronuncia n. 360/2016/PARI, per la cui approfondita disamina si rinvia alla deliberazione n. 422/2017/PARI conclusiva del Giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2016.



A tale proposito, come si avrà modo di illustrare nel prosieguo della presente deliberazione, si segnala sin d'ora che in occasione del Giudizio di parificazione 2016, la Sezione ha rilevato il permanere delle criticità, già segnalate nel precedente esercizio, relative ai residui passivi radiati, al c.d. indebitamento occulto, all'erronea contabilizzazione di un *leasing* immobiliare, ai ritardi e disallineamenti del ciclo di bilancio della sanità mentre in merito agli equilibri di bilancio permane e sembra aggravarsi la proiezione di assorbimento del risultato di amministrazione rispetto a quanto indicato nel 2015.


1. Preliminarmente, anche per l'esercizio 2015, si rileva il ritardo, ulteriore rispetto a quello già registrato nell'approvazione del Rendiconto 2014 (13 luglio 2015) con il quale la Giunta regionale ha approvato il disegno di legge (1° agosto 2016) sul Rendiconto generale dell'esercizio, con conseguente violazione della tempistica, imposta dall'art. 18, comma 1, lett. b), D.lgs. 118/2011, sul corretto svolgimento del ciclo di bilancio della Regione.

In merito, si segnala che per l'esercizio 2016 la Regione ha affrontato con maggiore celerità l'approvazione della deliberazione giuntale avente a oggetto il Rendiconto generale (28 aprile 2017), con ciò accogliendo le ripetute sollecitazioni formulate dalla Sezione in tal senso, seppure, occorre precisare, comunque intempestivamente rispetto alla disciplina vigente e con ritardo nella trasmissione della relativa documentazione alla Sezione medesima (avvenuta in data 23 maggio 2017).

2. Si segnala l'attuazione dell'obbligo di pubblicazione sul sito Internet istituzionale della Regione dei rilievi mossi dalla Corte dei conti in sede di controllo, ai sensi dell'art. 31, D.lgs. 33/2013 (nella Sezione dedicata alla "Amministrazione trasparente" con pagina web correttamente aggiornata agli esiti del Giudizio di parificazione del Rendiconto generale per l'esercizio 2016).

3. Con riguardo alla gestione per il personale, l'Organo di revisione (analogamente a quanto verificato nell'esercizio 2014 in relazione ai limiti di cui all'art. 9, comma 1, D.L. 78/2010), nel Questionario – Relazione sul Rendiconto 2015 (punto 2.1), ha attestato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento regionale al limite retributivo del personale pubblico e delle società partecipate di cui all'art. 13, commi 1 e 3, D.L. 66/2014, e l'intervenuta riduzione di tale voce rispetto alla spesa media impegnata nel periodo 2011-2013, ai sensi dell'art. 1, commi 557 e 557-quater, L. 296/2006 (punto 2.2), registrandosi un rapporto di incidenza tra spesa di personale e spesa corrente al netto della spesa sanitaria pari all'11,51% (punto 2.3), in miglioramento rispetto al precedente esercizio (cfr. deliberazione n. 359/2016/PRSE).

Detto rapporto si segnala essere in ulteriore diminuzione nell'esercizio 2016 (per effetto, tuttavia, dell'incremento della spesa corrente in misura superiore all'incremento della spesa del personale), come risulta dalla seguente tabella acquisita dalla Sezione in occasione del Giudizio di parificazione per il 2016.



**Verifica del rapporto tra spesa del personale e spesa corrente (art. 1, c. 557, quater L. 296/2006)**

RAPPORTO TRA SPESA COMPLESSIVA DI PERSONALE E SPESA CORRENTE	2011	2012	2013	2014	2015	2016
SPESA CORRENTE TOTALE	9.770.431.299,14	9.960.482.897,80	10.051.066.624,51	10.203.628.274,33	10.506.726.670,26	10.518.125.447,44
SPESA CORRENTE AL NETTO SPESA SANITARIA	1.103.522.630,80	1.213.226.899,15	1.382.272.381,24	1.277.980.211,37	1.202.337.140,85	1.379.738.705,10
SPESA COMPLESSIVA DI PERSONALE / SPESA CORRENTE TOTALE	1,615%	1,558%	1,535%	1,504%	1,318%	1,329%
SPESA COMPLESSIVA DI PERSONALE / SPESA CORRENTE AL NETTO SPESA SANITARIA	14,30%	12,788%	11,159%	12,010%	11,514%	10,129%
SPESA DI PERSONALE EX-ART.1 COMMA 557 LETT. A) L.296/2006 (CONSIDERANDO LA SPESA CORRENTE AL NETTO SPESA SANITARIA)		TOTALE TRIENNIO 2011-2013				
SPESA COMPLESSIVA DI PERSONALE		467.193.407,76		153.490.786,74	138.434.928,69	139.758.117,72
SPESA CORRENTE AL NETTO SPESA SANITARIA		3.699.021.911,19		1.277.980.211,37	1.202.337.140,85	1.379.738.705,10
RAPPORTO TRA SPESA COMPLESSIVA DI PERSONALE E SPESA CORRENTE AL NETTO SPESA SANITARIA	MEDIA TRIENNIO 2011-2013	12,630%		12,010%	11,514%	10,129%

Fonte: delibera n. SRCVEN/422/2017/PARI (dati prodotti dalla Regione del Veneto)

Inoltre, in applicazione dell'art. 1, comma 456 della L. 147/2013, che ha modificato l'art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010, la Regione ha dichiarato che nel 2015 i fondi destinati al trattamento accessorio sono stati stabilmente decurtati di un importo pari alle riduzioni operate nel periodo 2011-2014.

Si aggiunga che l'Organo di revisione ha attestato, per il 2015, l'avvenuta rideterminazione delle dotazioni organiche interne a seguito dell'assunzione di partecipazioni in società o altri organismi, ai sensi dell'art. 6-bis, D.lgs. 165/2001 (punto 2.6 del Questionario) allora vigente<sup>1</sup>.

Ancora, nel Questionario-Relazione sul Rendiconto 2015 si è dato atto del rispetto, da parte della Regione, delle prescrizioni sulla spesa per gli incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 14, D.L. 66/2014, per effetto di un processo di contenimento della spesa regionale avviato precedentemente (punto 2.7).

In particolare, nel Questionario 2015, nel descrivere le misure adottate con riferimento alla facoltà di rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, si dichiara (note al punto 2.7 del Questionario 2015) che *“La Giunta regionale ha dettato una disciplina puntuale delle spese soggette a contenimento, tra cui le spese relative a studi ed incarichi di consulenza, attraverso l'emanazione di specifiche direttive alle strutture regionali già a partire dall'anno 2012 con proprie deliberazioni n. 987 del*

<sup>1</sup> Nella versione modificata dall'art. 4, comma 2, lett. a) e lett. b), D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, l'articolo in esame recita: *“1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale. 2. Le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente, fermi restando i processi di riallocazione e di mobilità del personale. 3. I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma 1 vigilano sull'applicazione del presente articolo, dando evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286”.*



5 giugno 2012, n. 1521 del 12 agosto 2013 e n. 1531 del 12 agosto 2014. Per l'anno 2015 la D.G.R. n. 1058 dell'11 agosto 2015 ha confermato il contenuto delle direttive succitate, integrandole sulla base delle innovazioni normative intervenute. Per quanto riguarda le indicazioni operative fornite alle strutture regionali da applicare alla spesa per studi e consulenze, tale Deliberazione ha precisato, tra l'altro quanto segue:

a) per l'esercizio 2015 l'importo massimo di impegnabilità per incarichi per "Studi e consulenze", di cui alla tabella sottostante, non può essere superiore al 75 per cento del limite di spesa per l'anno 2014. Inoltre, la spesa complessiva sostenuta nell'anno per incarichi di consulenza, studio e ricerca non può essere superiore all'1,4% della spesa complessiva per il personale dell'amministrazione come risultante dal conto annuale del 2012, pena il divieto di procedere al conferimento dei suddetti incarichi (articolo 1, comma 5 del decreto legge 101/2013 e articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014).". In merito, l'Ente ha indicato quale limite di impegnabilità il valore di euro 383.400,00.


Con riferimento ai provvedimenti di affidamento di incarichi per "Studi e consulenze", la Regione ha precisato che "indipendentemente dalla fonte di finanziamento (risorse regionali, statali, comunitarie ecc.), permane l'obbligo in capo alle Strutture regionali proponenti l'atto di impegno di acquisire il visto di monitoraggio del Segretario Generale della Programmazione prima della trasmissione del medesimo alla Sezione Ragioneria per il parere di regolarità contabile" e che gli stessi "possono essere affidati solo con Delibera di Giunta regionale o con decreto dirigenziale in attuazione di specifico provvedimento di Giunta ed il relativo impegno di spesa, per gli incarichi finanziati con risorse regionali, può essere assunto esclusivamente sul capitolo cogestito 7010.".

Tali limiti risultano rispettati anche nell'esercizio 2016.

4. L'Organo di revisione, sulla base di controlli a campione e di apposite certificazioni da parte dei responsabili di spesa, ha escluso per l'esercizio 2015 (punto 2.10 del Questionario 2015) l'esistenza di gestioni fuori bilancio per l'esercizio considerato, analogamente a quanto attestato per il 2014 e 2016.

5. In merito alle anticipazioni di liquidità di cui al D.L. 35/2013, la Sezione, in sede di Giudizio di parificazione per l'esercizio in esame, ha sollevato perplessità sulle relative modalità di contabilizzazione alla luce di quanto indicato dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 33/SEZAUT/2015/QMIG e dalla Corte costituzionale con la decisione n. 181/2015 e, infine, di quanto disposto con D.L. 179/2015 in merito alla necessaria sterilizzazione delle poste generate dall'iniezione nel bilancio regionale di risorse da destinarsi esclusivamente all'estinzione dei debiti pregressi (espressamente individuati dalla relativa normativa) e non a una surrettizia espansione della spesa corrente.

In particolare, è stata contestata alla Regione la costituzione solo "virtuale" e la mancata copertura dell'apposito Fondo che avrebbe dovuto evitare il finanziamento di nuove e maggiori spese. Difatti, seppure indicato nel prospetto analitico delle quote accantonate, allegato allo schema di Rendiconto, tale Fondo non risultava collegato ad alcun capitolo e, quindi, ad alcun stanziamento.



Occorre precisare che con la L. 208/2015 è stata abrogata la disciplina del D.L. 179/2015 prevedendo che, a far data dal 1° gennaio 2016 e fatti salvi gli effetti che il decreto legge aveva prodotto, è stata riconosciuta alle Regioni la possibilità di rinviare al 2016 l'iscrizione del Fondo in parola nel Bilancio di previsione, disciplinandone le modalità di contabilizzazione (art. 1, commi da 698 a 700, L. 208/2015).

A far data dall'esercizio 2016, come evidenziato con la deliberazione n. 422/2017/PARI, a cui si rinvia per la quantificazione degli importi in esame, la Regione ha contabilizzato la restituzione dell'anticipazione ricevuta attraverso la reiscrizione in bilancio della relativa quota accantonata del disavanzo di amministrazione, ridotta di anno in anno delle somme impegnate a titolo di ripiano della stessa, secondo le modalità indicate dalla norma.


6. L'Organo di revisione ha attestato l'adempimento dell'obbligo di fatturazione elettronica ai sensi degli artt. 25 e 42, D.L. 66/2014 e l'avvenuta allegazione al Rendiconto, ai sensi dell'art. 41, comma 1, di detto decreto, del prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza, nonché l'indicatore annuale della tempestività dei pagamenti (punti 2.8 e 2.9 del Questionario 2015).

In merito, si osserva che, in attuazione dell'art. 33 del D.lgs. 33/2013, sulla pagina *web* istituzionale della Regione, nella sezione "*Amministrazione trasparente*", è consultabile l'indicatore di tempestività dei pagamenti relativo agli acquisti di beni, servizi e forniture elaborato secondo le modalità definite con D.P.C.M. 22 settembre 2014, con la precisazione che detto indicatore è stato calcolato, come prescritto, come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento (coincidente con la data della quietanza) ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

Da tali dati si evince che l'indicatore annuale dei tempi medi di pagamento applicato all'intero bilancio passa da 44,47 giorni del 2014 a 22,46 nel 2015 per poi risalire a 52,65 giorni nel 2016.

7. Con riferimento all'adeguamento ai principi e ai criteri della contabilità economico-patrimoniale, l'Organo di revisione (punto 3.1 del Questionario) ha dichiarato che la Regione ha aggiornato, nell'esercizio considerato, i propri inventari codificandoli secondo il Piano dei conti integrato (All. 6, D.lgs. 118/2011); per contro, si riferisce che l'Ente non aveva ancora provveduto né ad aggiornare le procedure informatiche necessarie per la tenuta della contabilità economico-patrimoniale né a valutare le voci dell'attivo e del passivo secondo detti principi poiché con D.G.R. 1867 del 23 dicembre 2015 è stata rinviata l'adozione dalla contabilità economico-patrimoniale, del Piano dei conti integrato e del Bilancio consolidato all'esercizio 2016, ai sensi degli artt. 3, comma 12 e 11-bis, comma 4, del D.lgs. 118/2011.

Si evidenzia che la Regione, seppure non ancora compiutamente, ha effettivamente provveduto all'adeguamento agli obblighi in materia nel corso dell'esercizio 2016, come



rilevato nella delibera della Sezione n. 422/2017/PARI relativa al Giudizio di parificazione per l'esercizio 2016.

8. La Sezione, in tema di gestione dei residui attivi, ha raccomandato alla Regione, in sede di Giudizio di parificazione per il 2015, di adottare separati provvedimenti per quanto riguarda la gestione dei residui del perimetro sanitario nel caso si presentasse la necessità di procedere alla cancellazione di poste, come previsto dall'art. 20 del D.lgs. 118/2011, e di registrazioni di economie di spesa.

Sul fronte dei residui passivi, invece, la Sezione, nella medesima sede, ha ribadito le perplessità, già evidenziate per il precedente esercizio (*cf.* deliberazione 359/2016/PRSE), sull'inadeguatezza delle procedure adottate per la reiscrizione e conseguente copertura dei residui radiati non a finanziamento regionale, procedure in base alle quali spetta al Dirigente competente assumere nel bilancio, ai sensi dell'art. 51 della legge regionale di contabilità, un nuovo impegno sullo stanziamento di competenza del capitolo a valere sul quale è stata originariamente assunta l'obbligazione, con conseguente parcellizzazione e rischio di insufficienza della copertura (che non può essere definita congruamente in sede previsionale, il che può comportare, in caso di probabile concorrenza sullo stesso stanziamento di più impegni per un importo superiore alla disponibilità, mancati pagamenti e conseguenti reiscrizioni).


Si rileva il permanere di tali criticità anche nell'esercizio 2016, come evidenziato dalla Sezione con deliberazione 422/2017/PARI.

Occorre precisare che l'Organo di revisione, nel Questionario-Relazione per il Rendiconto 2015, ha rappresentato le difficoltà riscontrate dall'Ente nell'individuare una appropriata modalità di scelta degli impegni da finanziare con il FPV da riaccertamento straordinario.

A tale proposito, si ricorda che la Regione ha effettuato il riaccertamento straordinario dei residui, con esclusione del perimetro sanitario, ex art. 3, comma 7, D.lgs. 118/2011, con deliberazione della Giunta regionale n. 1853 del 10 dicembre 2015, successivamente parzialmente modificata con deliberazione n. 967 del 29 giugno 2016 ai fini di una diversa collocazione temporale dei valori del FPV e di una diversa ripartizione nelle componenti corrente e capitale.

Il FPV, a seguito delle predette deliberazioni, è risultato in entrata pari ad euro 509.874.161,15 di cui euro 93.819.891,56 per la parte corrente ed euro 416.054.269,59 per la parte in conto capitale mentre in spesa è risultato pari ad euro 499.971.158,46 di cui euro 129.531.166,98 per la parte corrente ed euro 370.439.991,48 per la parte in conto capitale.

Infine, si aggiunga che in merito agli effetti del riaccertamento ordinario sul FPV iscritto in spesa al 31 dicembre 2015, la Regione, in sede di contraddittorio nel Giudizio di parificazione 2015, ha chiarito che le tardive approvazioni del Rendiconto 2014 e della legge di assestamento per il 2015, sommate alle attività di impegno da parte delle strutture regionali, hanno giustificato il fatto che le variazioni al FPV risultassero intervenute in prossimità della chiusura dell'esercizio 2015.



9. La gestione della cassa ha fatto emergere, in sede istruttoria del Giudizio di parificazione per il 2015, alcune discrasie, con riferimento, in particolare, alla spesa corrente e alla spesa per rimborso di prestiti, discrasie solo parzialmente superate a seguito del riscontro fornito in merito dalla Regione.

La gestione di cassa, alla chiusura dell'esercizio 2015, presenta un saldo positivo di circa 1.470.076.264,99 euro, dato dal fondo iniziale di cassa (pari a 1.067.770.239,74 euro), sommate le riscossioni (pari a 13.264.312.861,04 euro) e detratti i pagamenti (pari a 12.862.006.835,79 euro) complessivi dell'esercizio.

Nel successivo schema riepilogativo, sono riportate le risultanze di cassa indicate nel Rendiconto generale della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2015.

<b>FONDO DI CASSA al 31/12/2014</b>		<b>€ 1.067.770.239,74</b>
Riscossioni in conto residui	€ 2.431.748.132,66	
Riscossioni in conto competenza	€ 10.832.564.728,38	
	<b>Totale riscossioni</b>	<b>€ 13.264.312.861,04</b>
Pagamenti in conto residui	€ 3.085.531.428,19	
Pagamenti in conto competenza	€ 9.776.475.407,60	
	<b>Totale pagamenti</b>	<b>€ 12.862.006.835,79</b>
<b>FONDO DI CASSA al 31/12/2015</b>		<b>€ 1.470.076.264,99</b>

Si precisa che tale dato segna un'inversione di tendenza rispetto agli esercizi precedenti (per il triennio 2012/2014, si è osservata una lieve, ma progressiva diminuzione della disponibilità di cassa: - 5,6% dal 2012 al 2013, - 3,5% dal 2013 al 2014, - 9% dal 2012 al 2014).

10. L'Organo di revisione ha attestato (punto 4.1 del Questionario 2015) il rispetto dei limiti quantitativi previsti dall'art. 62, comma 6, D.lgs. 188/2011, relativi al ricorso all'indebitamento per opere pubbliche e investimenti, e del limite qualitativo rappresentato dalla necessaria correlazione tra indebitamento e spese di investimento effettuate (punto 4.2 del Questionario 2015); in particolare, in merito a tale secondo aspetto, l'Organo di revisione ha dichiarato che le procedure contabili in essere per la registrazione degli atti di impegno finanziati con ricorso all'indebitamento, oltre a effettuare una puntuale verifica dello stanziamento in parola, prevedono che nei decreti di impegno sia presente una specifica attestazione circa l'appartenenza della tipologia di spesa di investimento a quelle finanziabili con ricorso all'indebitamento ai sensi dei commi 18 e 19 dell'art. 3 della L. 350/2003 e che la Regione, nel corso del 2015, non ha contratto indebitamento per il finanziamento di spese di investimento, anche in ragione della possibilità concessa per il 2015 di impegnare le spese per investimenti la cui copertura è costituita da debiti autorizzati e non contratti imputandoli all'esercizio, ai sensi dell'art. 1- *quater* del D.L. 78/2015.

Tali aspetti sono strettamente correlati alla tematica dei c.d. "mutui a pareggio" per la quale si rinvia al punto successivo.



11. Anche nell'esercizio considerato si è riproposta la problematica dei c.d. "mutui a pareggio" finalizzati a garantire l'equilibrio di bilancio.

La Regione ha sistematicamente fatto ricorso a detto istituto e la Sezione, anche in occasione del Giudizio di parificazione per il 2015, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 5 del D.Lgs. 76/2000 e dall'art. 25 della L.R. 39/2001 in merito alla facoltà di contrarre indebitamento per il conseguimento dell'equilibrio di competenza, con esclusione, dunque, del disavanzo generato dalla gestione dei residui (a pena di introdurre una surrettizia "ultrattività" della relativa autorizzazione), ha rilevato che il ricorso sistematico ai "mutui a pareggio" potrebbe risultare in contrasto (oltre che con i principi dell'equilibrio inteso in senso sostanziale e prospettico) con l'obbligo di pareggio di bilancio che, dal 2017, diviene effettivo e cogente per tutte le amministrazioni pubbliche.

Occorre considerare che l'art. 40, comma 2, D.lgs. 118/2011, stabilisce che *"A decorrere dal 2016, il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spese di investimento, risultante dal rendiconto 2015, può essere coperto con il ricorso al debito che può essere contratto solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa."*

Tale disciplina, pertanto, consente, dal 2016, il ricorso a detti mutui da parte delle Regioni con la espressa subordinazione della stipulazione degli stessi alla sussistenza di *"effettive esigenze di cassa"*, circostanza che potrebbe verificarsi a fronte di un residuo reimputato (da spesa per investimenti) che diviene nell'esercizio di competenza certo, liquido ed esigibile e al cui pagamento non si possa far luogo utilizzando la disponibilità di cassa esistente.

Si segnala che nell'esercizio 2016 sono stati autorizzati mutui con la L.R. 8/2016 (Bilancio di previsione 2016-2018) per un importo pari ad euro 2.381.379.565,77 (dei quali 2.139.177.464,92 per spese già impegnate negli esercizi precedenti al 2016 per i quali non si era proceduto alla stipulazione di mutui e prestiti entro la chiusura del 2015). Con successiva L.R. 19/2016 (Assestamento del bilancio 2016-2018) tale importo viene ridotto ad euro 1.612.969.540,87.

In attuazione della descritta autorizzazione, è stato stipulato con Cassa Depositi e Prestiti un *"Contratto di prestito ordinario di scopo senza preammortamento ad erogazione multipla"* per l'importo di Euro 41.942.997,00 destinato a specifiche spese d'investimento, poi rideterminato in euro 41.729.107,45 in sede di riaccertamento ordinario 2016. Gli oneri relativi al rimborso del prestito risultano stanziati negli esercizi successivi.

12. Completando la disamina dell'indebitamento regionale, occorre evidenziare che la Sezione ha rilevato nel 2015, con la deliberazione n. 360/2015/PARI, a chiusura del Giudizio di parificazione del Rendiconto regionale 2015, le seguenti forme di c.d. "indebitamento occulto":

- contributo in favore di Sistemi territoriali s.p.a., a valere sul capitolo di spesa n. U101121, con riferimento all'importo finale stanziato di euro 13.314.358,83;



- contributo in favore di Veneto Sviluppo s.p.a., a valere sul capitolo di spesa n. U100906, con riferimento all'importo finale stanziato di euro 1.100.000,00;
- canone di locazione finanziaria ed oneri accessori per l'acquisto dell'immobile denominato "ex palazzo compartimentale FF.SS.", iscritto come stanziamento finale sul capitolo U100980 per euro 3.632.100,00".

In merito al *leasing* finanziario stipulato dalla Sistemi territoriali s.p.a., con copertura integrale dei costi da parte della Regione, e al *leasing* finanziario stipulato dalla stessa Regione per l'acquisto dell'immobile denominato "Palazzo della Regione", la Sezione, richiamando la pronuncia della Sezione delle Autonomie n. 26/SEZAUT/2016/QMIG, ha rilevato che "*costituiscono senz'altro indebitamento e vanno contabilizzate secondo il metodo finanziario soltanto le operazioni poste in essere successivamente al 1° gennaio 2015, mentre, per i contratti stipulati prima di tale data, ai fini della loro contabilizzazione secondo il metodo finanziario o, in alternativa, patrimoniale, vanno considerate le caratteristiche concrete dell'operazione medesima e la collocazione dei tre rischi definiti dall'Eurostat nella decisione dell'11 febbraio 2004 nei rapporti tra contraente privato e contraente pubblico in applicazione dei criteri fissati dalle Sezioni Riunite con la deliberazione n. 49/CONTR/2011*" (deliberazione n. 360/2016/PARI).

Ulteriormente, in merito alla copertura, da parte della Regione, degli interessi sul mutuo contratto dalla Veneto Sviluppo s.p.a. con la BEI, la Sezione, sempre in sede di Giudizio di parificazione per il 2015, ha ribadito la necessità di un computo del relativo importo ai fini della verifica del rispetto dei limiti all'indebitamento, non classificabile come mero contributo, ma, piuttosto, come sostegno ed assunzione del costo del debito, ovvero del mutuo assunto dalla Società, allo scopo di effettuare, in nome e per conto della Regione, una attività di interesse diretto (e non di mero fatto) di quest'ultima.

Occorre precisare, con riferimento alla partita contabile denominata "*canone di locazione finanziaria ed oneri accessori per l'acquisto dell'immobile denominato "ex palazzo compartimentale FF.SS."*", che, nella testé citata deliberazione n. 360/2016/PARI, è stato affrontato l'esame del contratto di *leasing*, sulla scorta degli elementi che, secondo la giurisprudenza consolidata, espressa soprattutto nella deliberazione delle SS.RR. n. 49/CONTR/2011, identificano la sussistenza di un rapporto qualificabile come indebitamento: la collocazione dei rischi dell'operazione tra le parti (utilizzatore e soggetto finanziatore), rispetto alla costruzione, alla disponibilità del bene ed alla domanda (utilizzo dell'opera da parte degli utenti finali); la previsione di una opzione di acquisto del bene ad un prezzo sufficientemente inferiore al *fair value*, di tal che all'inizio del *leasing* è ragionevolmente certo che essa sarà esercitata; l'ammontare dei canoni, che non costituiscano "*soltanto il corrispettivo dell'utilizzazione del bene nel periodo, ma incorporano parte del prezzo del bene stesso*".

A conclusione di tale riqualificazione, la Sezione è giunta a non parificare nell'esercizio 2015 la posta in esame.

Va sottolineato come anche in sede di Giudizio di Parificazione 2016 sia stata confermata la qualificazione della posta in analisi come indebitamento, il che, seppure non influente ai fini del mancato rispetto dei vincoli quantitativi, ha condotto la Sezione a rilevare



“come già affermato lo scorso anno nella propria deliberazione di parifica del rendiconto regionale 2015, conferma che il suddetto leasing costituisce, nella sostanza, un’operazione di finanziamento/indebitamento. Ciò in ossequio ai criteri forniti dalle SS.RR. della Corte dei conti (deliberazione n. 49/2011/CONTR) e dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 26/SEZ AUT/QMIG), secondo cui deve essere attribuita rilevanza decisiva, ai fini della classificazione, in termini di indebitamento, delle operazioni di leasing finanziario poste in essere dalle amministrazioni pubbliche, alle ragioni economico-finanziarie sottese alle medesime ed alla collocazione dei tre rischi individuati dall’Eurostat (decisione dell’11 febbraio 2004), nell’ambito del rapporto tra contraente privato e contraente pubblico, con la conseguente applicazione, ai fini della corretta contabilizzazione in bilancio, del c.d. metodo finanziario. L’operazione è stata posta in essere direttamente alla Regione, nell’esclusivo interesse della stessa e con impiego di risorse provenienti dal bilancio regionale. Dette risorse, per quanto attiene al capitolo in oggetto, anche nella gestione 2016 seppur correttamente computate dalla Regione nel calcolo del rispetto del vincolo quantitativo all’indebitamento, risultano allocate in partite contabili di spesa corrente come segue: uscita, Titolo I, capitolo 100980, Missione “Servizi generali istituzionali e di gestione” (deliberazione n. 422/2017/PARI).

13. La Sezione, analogamente al precedente esercizio, ha evidenziato, in sede di Giudizio di parificazione per il 2015, la mancata osservanza delle prescrizioni previste dal Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui al paragrafo 9.11.5, All. 4/1 al D.lgs. 118/2011, con riguardo al contenuto minimo della nota informativa di cui all’art. 62, comma 8, del D.L. 112/2008 in materia di strumenti finanziari derivati.

Sono state ribadite, inoltre, le considerazioni espresse circa la non opportunità della stipulazione, avvenuta nel 2006, di detti contratti (due *collar* di tasso di interesse in relazione ai prestiti obbligazionari “Regione del Veneto 2003” e “Regione del Veneto 2005”) a causa dei flussi finanziari negativi generati costantemente dagli stessi.

Si segnala che la Regione non ha dato alcun riscontro alla descritta criticità.

14. In merito alle partite di giro, la Sezione, in sede di Giudizio per la parificazione 2015, pur dando atto dell’intervenuta regolarizzazione, nel corso del 2016, di alcune delle criticità accertate nel precedente esercizio, ha riscontrato il permanere dell’insussistenza di una corretta allocazione in tale aggregato delle seguenti poste: anticipazione concessa dalla Regione alla gestione commissariale istituita per la gestione dell’emergenza nel settore del traffico e della mobilità nel Comune di Venezia (capitoli U100254 ed E100106); introito delle somme riconosciute alla Regione all’esito di uno specifico contenzioso (capitolo U101135); gestione dei finanziamenti, statali e comunitari, provenienti da apposito conto della Tesoreria centrale dello Stato (capitoli U91002 ed E009818); anticipazione di cassa concessa ad AVEPA (capitoli U100092 ed E100036); liquidazione delle competenze professionali maturate in relazione ai lavori afferenti alla Gestione commissariale istituita per il superamento dell’emergenza derivante dagli eventi alluvionali del 31 ottobre - 2 novembre 2010 (capitoli U092020 ed E 009835).




A fronte di riscontro istruttorio alle richieste formulate dalla Sezione circa le misure consequenziali adottate in ordine alle riferite criticità fornite dalla Regione, con nota n. 158808 del 21 aprile 2016, la Sezione non ha parificato le poste contabilizzate nei seguenti capitoli, di entrata e di spesa, delle partite di giro: capitoli E100106/U100254; capitoli E009835/U92020, limitatamente all'importo di euro 133.862,93, sul capitolo di entrata, ed euro 242.147,45, sul capitolo di uscita (cfr. deliberazione n. 360/2016/PARI)

15. Nell'esercizio 2015, la Regione, nonostante l'avvio del percorso di adeguamento ai rilievi formulati in occasione del precedente Giudizio di parifica e, in chiave prospettica, alla normativa sull'armonizzazione, non risultava aver completato il processo di corretta rappresentazione ed esplicazione delle grandezze patrimoniali (beni immobili e mobili).

In merito, la Regione, sempre con nota n. 158808 del 21 aprile 2016, ha dichiarato che *“per quanto riguarda le immobilizzazioni materiali e immateriali, l'applicativo “Patrimonio Web” è stato implementato di tutti gli elementi che consentono di individuare la consistenza patrimoniale regionale, sia intesa come dimensione quantitativa (classificazione catastale, ubicazione, forme di gestione e valore) sia sotto il profilo qualitativo (stato manutentivo, destinazione urbanistica, contratti inerenti o forme di gestione): le informazioni più significative saranno riportate nei report inventariali allegati al Primo Stato Patrimoniale e pubblicati, come di consueto, sul portale Bi.Bi.Co., mentre i restanti dati saranno comunque desumibili dalla consultazione dell'applicativo messo a disposizione del magistrato contabile. Come consentito dai principi contabili di cui all'allegato A/3- 4.3 del D.Lgs. n. 118/2011, il primo Stato Patrimoniale 2016 conterrà, peraltro, una ricognizione straordinaria di tutto il patrimonio regionale e soprattutto dei cespiti siti nelle foreste di proprietà regionale (non compiutamente rappresentati nel Conto patrimoniale 2015). E' stata inoltre implementata tutta la componente dell'applicativo relativa agli accertamenti delle concessioni del patrimonio indisponibile regionale (concessioni acque termali, termominerali ad uso idropinico, minerali e geotermiche), ottenendo così una compiuta cognizione (con conseguente valorizzazione) del patrimonio indisponibile regionale oggetto di concessione (i c.d. beni minerari). Le comunicazioni ex art. 2, comma 222, della Legge n. 191/2009, inoltrate attraverso gli strumenti informatici predisposti dal Ministero per l'Economia e le Finanze, consentono inoltre di integrare il quadro informativo, anche in riferimento alle concessioni rilasciate dalla Regione del Veneto su beni di terzi (es. demanio dello Stato). Pertanto le criticità rilevate a tale riguardo lo scorso anno sono da considerarsi superate. Restano da perfezionare, nel corso del 2017, alcuni aspetti di dettaglio, che ci si propone di risolvere anche attraverso una implementazione e integrazione dei supporti informatici, con l'ausilio della componente grafica e cartografica”.*

Tale riscontro non è stato considerato soddisfacente dalla Sezione che ha ritenuto, difatti, di non pervenire alla parificazione del Conto del patrimonio per l'esercizio 2015 (deliberazione n. 360/2016/PARI).

16. La Sezione, in sede di Giudizio di parificazione per il 2015, non ha ritenuto soddisfacente, con ciò confermando il proprio giudizio rispetto al precedente esercizio, il sistema di programmazione finanziaria regionale, con conseguente necessità, in fase di



applicazione dei nuovi principi contabili, di revisionare gli strumenti in essere al fine di un completo coordinamento tra i vari documenti di programmazione, in funzione di un miglior perseguimento delle priorità individuate dalle politiche regionali con conseguente maggiore soddisfazione dei bisogni della finanza pubblica. In particolare, è stato segnalato, anche per l'esercizio finanziario 2015, così come avvenuto negli anni precedenti, la carente predisposizione degli strumenti disciplinati dalla L.R. 35/2001.

17. In ambito sanitario, la Sezione, con la più volte menzionata deliberazione n. 360/2016/PARI adottata in occasione del Giudizio di parificazione del Rendiconto per il 2015, ha rilevato il ritardo nella corretta perimetrazione dei relativi capitoli, avvenuta solo il 26 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento (la D.G.R. n. 548 del 26 aprile 2016 ha indicato, *ex post*, e solo a sanatoria, i capitoli rientranti nel perimetro del bilancio sanitario).


Si sono segnalate, inoltre, criticità relative alla realizzazione del ciclo di bilancio degli enti del servizio sanitario regionale, fortemente condizionato dai tempi della programmazione sanitaria nazionale, avvenuta alla fine dell'esercizio.

Circostanza quest'ultima, che la Sezione ha evidenziato rendere ancora più complessa la verifica del conseguimento dell'equilibrio economico finanziario in un settore che riguarda una percentuale notevole delle risorse finanziarie regionali.

Le criticità sopra richiamate hanno trovato conferma ancora in sede di Giudizio di parifica per l'esercizio 2016, in particolare per quanto riguarda la programmazione finanziaria, laddove permane un disallineamento di carattere "strutturale" tra i tempi del ciclo di bilancio delle Regioni e quello del sistema sanitario, il quale risponde anche, e soprattutto, a meccanismi decisionali statali e interregionali (Conferenza Stato-Regioni) non governabili dalla Regione stessa.

Anche per quanto riguarda la definizione del cd. "perimetro sanitario", l'analisi dei dati 2016 ha evidenziato il permanere di criticità seppure in un quadro di sostanziale miglioramento rispetto al 2015 grazie anche al nuovo Bilancio finanziario gestionale 2016-2018, approvato in data 9 marzo 2016 con decreto n. 4 del Segretario generale della Programmazione e contenente, in particolare, l'Allegato B, recante "*il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario (...) denominato 'Bilancio finanziario gestionale della gestione sanitaria accentrata'*", che ha consentito di acquisire al controllo un quadro più completo e "leggibile" dei capitoli che compongono il cd. "perimetro sanitario" fin dalla fase previsionale.

Riprendendo nell'analisi del Questionario-Relazione sul Rendiconto 2015, l'Organo di revisione, ha attestato (punto 7.4) l'avvenuto accertamento e impegno, nel corso dell'esercizio considerato, dell'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente (ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate, nonché gli importi delle manovre fiscali regionali destinate al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard accertati nell'anno di competenza giuridica delle entrate), ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. a), D.lgs. 118/2011 oltre che l'adempimento (punto 7.5), in



continuità rispetto ai precedenti esercizi, dell'obbligo di erogazione per cassa agli enti del SSR di almeno il 95% (90% nei precedenti esercizi) delle risorse incassate, nel medesimo esercizio, dallo Stato o autonomamente destinate al finanziamento del proprio S.S.R. (art. 3, comma 7, D.L. 35/2013).

In merito al tema della tempestività dei pagamenti nel settore sanitario, nonostante l'avvenuta erogazione della anticipazione di liquidità ai sensi del D.L. 35/2013 e la predisposizione di iniziative per garantire detto risultato (secondo quanto attestato dall'Organo di revisione al punto 7.17 del Questionario 2015, relative: al pieno utilizzo dell'anticipazione del MEF, alla definizione come obiettivo ai Direttori generali delle Aziende del S.S.R. di contenere i tempi di pagamento entro i termini di legge, al monitoraggio mensile degli indicatori di tempestività dei pagamenti delle Aziende, agli incontri con i principali fornitori del S.S.R. per monitorare tempi di pagamento e risolvere eventuali criticità e con le associazioni di categoria delle farmacie territoriali per risolvere le disfunzioni legate alla diversità delle procedure contabili tra le diverse Aziende del S.S.R. con disomogeneità nei tempi di liquidazione delle fatture mensili, all'attivazione di un flusso informativo mensile sulle disponibilità di cassa delle Aziende, alla rimodulazione mensile delle risorse per l'erogazione dei L.E.A. in ragione dei reali fabbisogni finanziari), la Sezione, in sede di Giudizio di parificazione per il 2015, ha evidenziato il persistere di ritardi nel pagamento dei fornitori che alimentano la relativa componente del debito aziendale e verso gli Istituti tesoreri ai quali gli enti ricorrono per ottenere la liquidità necessaria.

Per quanto riguarda la spesa farmaceutica, la Sezione, sulla base dei dati AIFA, ha confermato, in sede di Giudizio di parifica per il 2015, l'attestazione, formulata dall'Organo di revisione, del rispetto del tetto di spesa previsto dall'art. 15, comma 3, D.L. 95/2012 per l'assistenza farmaceutica territoriale (punto 7.19 del Questionario 2015), ma non del limite di cui al medesimo art. 15, al comma 4, per la spesa farmaceutica ospedaliera, in ragione, secondo dichiarato dalla Regione, dell'impossibilità di ottenere sconti ulteriori sui farmaci ad alto costo (oncologici, onco-ematologici, biologici impiegati per le patologie reumatiche, gastroenterologiche, dermatologiche e sclerosi multipla), trattandosi spesso di prodotti esclusivi forniti da un'unica Azienda farmaceutica e con prezzi definiti da AIFA (punto 7.20 del Questionario 2015).

La Regione, come evidenziato dalla Sezione con la deliberazione 360/2016/PARI, ha dichiarato in sede istruttoria di aver attivato su queste aree terapeutiche delle iniziative di governo della spesa quali *“raccomandazioni sull'uso dei farmaci ad alto costo in oncologia ed ematologia, linee di indirizzo e attivazione di registri regionali per i farmaci biologici utilizzati nelle malattie infiammatorie reumatologiche, gastroenterologiche e dermatologiche, un percorso diagnostico terapeutico nella sclerosi multipla. In aggiunta ai documenti di indirizzo, linee guida per specifiche aree terapeutiche, la regione individua i tetti di spesa per ciascuna Azienda Sanitaria, assegnando alle Aziende ULSS specifici obiettivi sui costi, che vengono monitorati mensilmente. Per l'anno 2015 è stato assegnato l'obiettivo di ridurre al di sotto di 117 € il costo pro capite pesato per l'assistenza farmaceutica convenzionata, al di sotto di 41 € il costo pro capite per la distribuzione diretta di fascia A e la DPC e al di sotto di 31 € il costo pro capite per la*




*distribuzione diretta di fascia H. I primi due hanno un impatto sulla farmaceutica territoriale, il terzo su quella ospedaliera”.*

Si aggiunga che, anche per il 2015, la Regione, come confermato dall’Organo di revisione (punto 7.25 del Questionario), non ha rispettato il tetto per l’acquisto di dispositivi sanitari, pari al 4,4% del Fondo sanitario regionale (Legge stabilità 2013, art. 1, comma 131, lett. b), con argomentazioni analoghe a quelle del precedente esercizio (“*Il tetto stabilito con Legge stabilità 2013 è pari al 4,4%, valore sottostimato considerando l’innovazione tecnologica (commercializzazione di nuovi prodotti ad elevata tecnologia e ad alto costo). Il Veneto si attesta al 5,7% del FSN. Si ritiene comunque sottolineare che: 1.annualmente la regione stabilisce dei limiti di costo fissati per singola Azienda Sanitaria, 2. nonostante il necessario adeguamento tecnologico, la spesa per i dispositivi medici si è mantenuta in equilibrio negli ultimi tre anni: 498,3 mil di € nel 2013, 497,6 mil di € nel 2014 e 501,9 mil di € nel 2015; l’incremento 2015 vs 2014 è pari a +0,9% ed è comunque contenuto. Va anche considerato che le principali voci di spesa si riferiscono ad aree terapeutiche di rilevanza clinica quali protesi ortopediche, dispositivi per la funzionalità cardiaca e protesi vascolari e cardiache. Su queste specifiche aree la Regione ha in ogni caso attivato gruppi di approfondimento per analizzare i costi medi sostenuti per singoli interventi nelle differenti ULSS e Aziende ospedaliere.”).*

Infine, la Sezione, con la deliberazione n. 360/2016/PARI, ha accertato l’aumento, nel 2015 in rapporto alle precedenti annualità, degli acquisti mediante Consip/Me.Pa. nonché delle gare centralizzate, da cui deve tuttavia ricavarci, specularmente, il correlato ridimensionamento degli acquisti effettuati in via autonoma dalle Aziende interessate coerenti con gli indirizzi forniti anche a livello regionale.

18. L’analisi effettuata sul Rendiconto 2015 ha confermato il perdurare delle criticità già emerse nell’esercizio 2014 sul versante della gestione e corretta rendicontazione dei Fondi comunitari.

In particolare, con la deliberazione di chiusura del Giudizio di purificazione sul Rendiconto 2015 n. 360/2016/PARI, è stato ancora una volta riscontrato: “*il mancato rispetto del vincolo di destinazione sulle somme originariamente assegnate, sia con riguardo alla natura della spesa (corrente/per investimenti) sia con riguardo alla fonte di finanziamento; la non completa destinazione (quindi il mancato stanziamento di competenza) delle somme assegnate (accertate, riscosse) ai relativi capitoli di spesa; la mancata evidenziazione dell’utilizzo delle economie formatesi su impegni di spesa. (...) Oltre alle predette criticità, permangono anche quelle emerse per la prima volta in sede di istruttoria sul rendiconto per l’esercizio 2015 ed in merito alle quali la Regione non ha fornito elementi in sede di contraddittorio, legate all’utilizzo improprio degli strumenti introdotti dalla normativa sull’armonizzazione contabile, quale, ad esempio, il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), nell’ambito sia dell’attività di riaccertamento straordinario che di quello ordinario dei residui attivi e passivi della Regione. Le principali criticità afferenti all’attività di riaccertamento straordinario, consistono: nella re-imputazione al 2015 (o seguenti) - a mezzo del FPV - di residui attivi eliminati (in sede di riaccertamento straordinario, appunto) anche sullo stanziamento di cassa (in alcuni casi, si tratta di importi negativi); nello slittamento dell’esigibilità al 2016 di risorse*



*assegnate relative all'annualità 2013; nella eliminazione definitiva di accertamenti e di impegni in gestione di competenza 2015 che derivano dalla re-imputazione al medesimo esercizio, a mezzo FPV da riaccertamento straordinario. (...) Le criticità emerse con riferimento all'operazione di riaccertamento ordinario, limitatamente ai capitoli di bilancio cui afferiscono le risorse comunitarie, costituiscono un altro elemento impeditivo della tracciabilità delle somme accreditate dall'Unione Europea, a garanzia del mantenimento del vincolo di destinazione (sia di tipo quantitativo che qualitativo): nell'ambito di tale attività, infatti, è stata accertata la eliminazione di somme (o re-imputazione ad esercizi successivi) relative ad accertamenti ed impegni assunti nell'esercizio 2015, oggetto di re-imputazioni (a mezzo FPV) a seguito del riaccertamento straordinario (...) in alcuni casi, le somme accertate in competenza 2015 sono inferiori a quelle re-imputate in sede di riaccertamento straordinario, perché successivamente eliminate in sede di riaccertamento ordinario. (...) Altra rilevante criticità è stata riscontrata con riferimento alla gestione "fuori bilancio" dei fondi comunitari relativi al PSR, da parte dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), ente di diritto pubblico, dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale nei limiti previsti dalla legge istitutiva (L.R. n. 31/2001), di natura strumentale. (...) La gestione di tali fondi, che origina una contabilità speciale, avviene fuori bilancio, senza alcuna riconduzione al sistema di bilancio della Regione, pur essendo questi ultimi connessi a programmi operativi regionali, in contrasto con il principio generale di universalità del bilancio (principio n. 3, allegato al D.lgs. n. 118/2011, secondo cui "sono incompatibili con il principio dell'universalità le gestioni fuori bilancio, consistenti in gestioni poste in essere dalla singola amministrazione o da sue articolazioni organizzative - che non abbiano autonomia gestionale- che non transitano nel bilancio. Le contabilità separate, ove ammesse dalla normativa, debbono essere ricondotte al sistema del bilancio dell'amministrazione entro i termini dell'esercizio")".*

Anche per l'esercizio 2016 la Sezione, con la deliberazione n. 422/2017PARI, ha confermato le carenze documentali in ordine alla dimostrazione del rispetto del vincolo di destinazione dell'utilizzo dei fondi comunitari, in assenza della compiuta verificabilità della correlazione tra accertamenti ed impegni, soprattutto con riguardo al FSE ed al FESR, per quanto concerne la programmazione 2007-2013, mentre tale criticità non sembra sussistere per la successiva programmazione 2014-2020, in merito alla quale la Sezione si è riservata approfondimenti in occasione dei prossimi Giudizi di parifica.

19. A seguito dell'analisi compiuta sui flussi finanziari reciproci tra Regione e società partecipate direttamente dalla medesima, la Sezione, con la deliberazione n. 360/2016/PARI, sulla scorta delle risultanze tanto del bilancio regionale che dei bilanci delle singole società considerate, ha rilevato numerose criticità, molte delle quali già oggetto di accertamento in occasione del precedente Giudizio di parifica per il 2014.

Su tali criticità, la Regione, in sede istruttoria al Giudizio di parificazione per l'esercizio 2015, come riportato anche nella citata deliberazione n. 360/2016/PARI, ha dedotto quanto segue:



- *“con riferimento alla società Veneto Strade s.p.a. e rispetto, in particolare, alla mancata previsione, nel Piano Operativo di Razionalizzazione, di qualsivoglia attività di razionalizzazione ovvero di quantificazione del risparmio di spesa per l’esercizio 2015, che la “Società è tenuta al rispetto di misure di contenimento dei costi sulla base dell’iscrizione della stessa nell’<Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuale ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e finanza pubblica)” e che la D.G.R. n. 447/2015, che ha adottato il predetto Piano, “con riferimento ai risparmi di spesa da conseguire, ha precisato che stante la percentuale di partecipazione regionale (30%) non è possibile avviare processi di riorganizzazione aziendale”;*
- *con riferimento alla società Veneto Acque s.p.a., in merito alla errata imputazione del contributo erogato nel 2015 all’esercizio 2014, che “lo stesso era relativo all’esercizio 2014 ed è pertanto stato iscritto nel 2014 all’interno del Valore della Produzione tra gli “Altri ricavi e proventi” – Voce A) 5) del Conto Economico, secondo il principio di competenza, generando come contropartita un credito iscritto all’Attivo nella voce “Crediti vs imprese controllanti iscritti nell’attivo circolante” di pari importo (e pagato nell’esercizio successivo in quanto l’erogazione è avvenuta nel 2015)”;*
- *in ultimo, con riferimento alla Immobiliare Marco Polo s.r.l., in merito all’assunzione, da parte della società, dei rami d’azienda delle altre due società immobiliari regionali (SVEC e Rocca di Monselice s.r.l.), che la società in questione “potrà ricevere in gestione solo il ramo d’azienda della Rocca di Monselice s.r.l. e non della SVEC s.p.a.”.*

Tali riscontri non sono stati considerati esaustivi dalla Sezione (v. deliberazione n. 360/2016/PARI).

Sempre sotto il profilo dei rapporti finanziari reciproci tra Regione e società dalla stessa partecipate, sono state riscontrate criticità anche in ordine alla corretta qualificazione e rendicontazione di alcuni flussi finanziari.

A tale proposito, l’Organo di revisione ha attestato nel Questionario-Relazione per il 2015 (punto 5.11), l’incapacità del sistema informativo regionale di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra la Regione e le sue società partecipate oltre che la mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l’Ente e gli organismi partecipati (art. 11, comma 6, lett. j, D.lgs. 118/2011).

Ed ancora, la Sezione, in sede di Giudizio di parificazione per il 2015, ha individuato criticità anche sul fronte degli affidamenti diretti in favore di alcune società, rispetto ai quali, tra l’altro, la Regione non ha adeguatamente rappresentato le ragioni della scelta del modello societario ai fini della gestione dei servizi rispetto all’acquisto delle prestazioni rinvenibili sul libero mercato attraverso apposite procedure ad evidenza pubblica.

Inoltre, la Sezione, nell’esercizio 2015, ha condotto una verifica degli obiettivi programmatici attribuiti dalla Regione alle proprie partecipate dirette giungendo alla conclusione che detti obiettivi vengono definiti in termini solo formali o perché estremamente generici o perché fatti semplicemente “coincidere” con le attività che le



società sono tenute a svolgere in virtù di convenzioni, contratti o affidamenti, corrispondenti, a loro volta, al contenuto della gestione tipica ed alla descrizione dell'oggetto sociale (v. deliberazione n. 360/2016/PARI).

Quanto, infine, ai risultati conseguiti in esecuzione del Piano Operativo di Razionalizzazione (POR) regionale, l'Organo di revisione (punto 5.1 del Questionario 2015) ha comunicato quanto segue: *“Nella DGR n. 370 del 24 marzo 2016 sono descritti i risultati conseguiti nel 2015 in attuazione della DGR 447/2015 in materia di razionalizzazione delle partecipazioni regionali dirette e indirette ai sensi dell'art. 1 c. 612 L. 190/2014. Per quanto riguarda le partecipazioni dirette:*

*- in data 15/6/2015 la società Colledge Valmarana Morosini Spa è stata nuovamente invitata a liquidare (ex lege) la quota detenuta dalla Regione Veneto e in data 5/11/2015 la Società è stata messa in liquidazione;*

*- La LR n. 7 del 23/02/2016 ha stabilito di mantenere la società Immobiliare Marco Polo srl quale unico gestore dei beni storico-architettonici di proprietà regionale siti nei Comuni di Monselice e di Piazzola sul Brenta e di recedere dalla società Rocca di Monselice srl;*

*- in data 5/10/2015 si è conclusa la fase di liquidazione con la cancellazione di Rovigo Expò spa dal registro delle imprese;*

*- in data 23/12/2015 l'assemblea della Società Veneziana Edilizia Canalgrande Spa ha proceduto alla messa in liquidazione della stessa;*

*- in data 6/7/2015 l'assemblea della società Veneto Nanotech scpa ha proceduto a mettere in liquidazione la medesima e sempre nel mese di luglio la società è stata ammessa al concordato preventivo (in attesa di omologa).*

*Per quanto concerne le partecipazioni indirette la situazione al 31/12/2015 è la seguente:*

- n. 3 dismesse,*
- n. 22 da dismettere,*
- n. 13 da concludere la fase di liquidazione,*
- n. 7 da concludere la procedura concorsuale,*
- n. 24 da mantenere.*

*I risparmi conseguiti in seguito alle misure per il contenimento della spesa attuate nelle società direttamente partecipate sono quantificabili in un importo totale di € 1.069.159,00 (risparmi costo organi amministrativi € 198.508,00, costo del personale € 870.651,00).*

*ENTI STRUMENTALI: E' proseguita, nel periodo considerato, l'attività di razionalizzazione degli enti ed organismi strumentali della Regione, in applicazione dell'articolo 10 (“Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione Veneto”) della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7. Nello specifico, le modifiche apportate a tale disposizione dall'articolo 1 della legge regionale 18 settembre 2015, n.*



16, (che ha aggiunto nel corpo normativo del citato articolo 10, i commi da 2bis a 2 quinquies,) prevedono la facoltà, da parte della Giunta regionale, di attivare il commissariamento degli strumentali della Regione, allo scopo di agevolare l'adempimento, in tempi brevi, della razionalizzazione degli stessi, attraverso l'adozione di uno o più disegni di legge di riordino.

In applicazione dell'articolo appena citato, la Giunta regionale ha adottato provvedimenti di commissariamento riguardanti: a) gli Enti Parco Colli Euganei, Delta del Po' e della Lessinia (rispettivamente, DGR 687 del 17 maggio 2016; DGR n. 57 del 21 gennaio 2015, DGR 793 del 14 maggio 2015); b) le 7 Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (DGR n. 1591 del 10 novembre 2015); c) gli ESU di Padova, Venezia e Verona (DGR n. 2046, n. 2047 e n. 2048 del 23 dicembre 2015 e successive DGR n. 694, n. 695 e n. 696 del 17 maggio 2016 che hanno confermato fino al 30 settembre 2016 gli attuali Commissari in carica); d) l'Istituto regionale per le Ville Venete – IRVV (DGR n. 104 del 2 febbraio 2016), e) l'ARPAV (DGR 9 dicembre 2015, n. 1852 e DGR n. 1125 del 29 giugno 2016).

In punto di stato di avanzamento del processo, si deve ricordare che, di seguito ai provvedimenti di commissariamento riguardanti gli Enti Parco appena richiamati, il riordino complessivo ditali Enti è oggetto di un provvedimento legislativo, titolato "Disciplina e valorizzazione della rete ecologica regionale e delle aree naturali protette" recentemente (ri)adottato dalla Giunta regionale (cfr. DGR 2/DDDL n. 2 del 24 marzo 2016) e presentato in Consiglio regionale in data 6 maggio 2016. Il disegno di legge ha iniziato il suo iter con l'acquisizione del parere favorevole della Conferenza Permanente Regioni – Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20, espresso nelle seduta del 19 aprile 2016.

Quale fase di avanzamento afferente l'Azienda regionale Veneto Agricoltura (AVEPA) - ricordata la legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario" che prevede, tra l'altro, la soppressione e la messa in liquidazione dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura e ricordata inoltre la nomina del commissario liquidatore disposta con DGR n. 681 del 28 aprile 2015 - la recente DGR della Giunta regionale 22 giugno 2016, n. 931 ("Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare "Veneto Agricoltura" in liquidazione. Approvazione delle operazioni di liquidazione e degli inventari redatti dal Commissario liquidatore con richiesta d'integrazioni e nomina del Direttore dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario. Legge regionale n. 37 del 28 novembre 2014, <Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario>, articoli 5 e 14.") dispone l'approvazione delle operazioni di liquidazione e degli inventari redatti dal Commissario liquidatore nonché, appunto, la nomina del Direttore dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario. Si prevede inoltre che, con successivo provvedimento - da sottoporre al parere della Commissione consiliare competente - siano determinati gli indirizzi e impartite le direttive a cui il Direttore dovrà attenersi per presentare la proposta di organizzazione dell'Agenzia.

Con riferimento all'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV), l'ente strumentale regionale è già stato interessato, con indirizzo ed



*approvazione della Regione stessa, a percorsi di razionalizzazione, revisione gestionale ed operativa, rientranti nel Piano Strategico 2012-2014 (DGR n. 613 del 19 aprile 2012 e successivi aggiornamenti) che hanno permesso di ridurre i costi di produzione dell'Agenzia e, conseguentemente, il finanziamento regionale, mantenendo livelli di servizio comparabili. Le descritte azioni di contenimento della spesa e di riorganizzazione hanno avuto effetti anche nel corso del 2015.*

*Il processo di riordino dell'Istituto Regionale per le Ville Venete - IRVV è proseguito, dopo il ricordato commissariamento, con l'approvazione della legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 (cfr., in particolare, articolo 35), che introduce una significativa riduzione del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione ditale Ente”.*

Si aggiunga che, in sede di Questionario-Relazione per il Rendiconto 2015 (punto 5.2), si è dato atto dell'avvenuta dismissione delle seguenti partecipazioni indirette: Cortinasim s.r.l. partecipata da Veneto Sviluppo s.p.a., Ritex s.c.a.r.l. partecipata da VI Holding s.r.l. che a sua volta è partecipata in via totalitaria da Veneto Innovazione s.p.a. e Sistemi Telematici s.u.r.l. partecipata da Autovie Venete s.p.a.

La Sezione, con la citata deliberazione n. 360/2016/PARI, ha rilevato l'incongruenza delle decisioni assunte rispetto alle valutazioni espresse con riferimento alla reale situazione economico-finanziaria delle società considerate (La Rocca di Monselice s.r.l., Immobiliare Marco Polo s.r.l., Veneto Nanotech s.c.p.a.) ed alla effettiva strumentalità delle stesse rispetto alla realizzazione dei programmi regionali (Veneto Innovazione s.p.a.).

In sede di deliberazione n. 422/2017/PARI di cui al Giudizio di parificazione per l'esercizio 2016, alla quale integralmente si rinvia per la compiuta disamina in materia, sono state riscontrate e confermate alcune delle criticità emerse nel 2015.

20. L'Organo di revisione ha riferito (punto 6.3 del Questionario 2015) dell'avvenuta attivazione nel 2015, da parte della Regione, delle procedure del c.d. Patto regionale verticale incentivato, con riduzione del proprio obiettivo programmatico e assegnazione a favore delle Province e Città Metropolitana (5) e dei Comuni veneti (219) di un *plafond* finanziario di 63.639.000,00 milioni di euro.

Ai fini della definizione delle modalità attuative del Patto si è adottata la D.G.R. n. 517 dell'8 aprile 2015, a seguito della ratifica degli accordi tra Regione, ANCI Veneto e Unione regionale delle Province del Veneto mentre con D.G.R. n. 638 del 28 aprile 2015 si è provveduto al riparto della quasi totalità del *plafond* in conformità al contributo statale concesso alla Regione.

Successivamente, alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. 78/2015, si è predisposta una nuova procedura operativa di riparto, per euro 1.400.000,00 con D.P.G.R. n. 153 del 30 settembre 2015 (e successiva ratifica con D.G.R. n. 1383 del 15 ottobre 2015).

In relazione alla gestione delle attività connesse al c.d. Patto orizzontale regionale, previsto dall'art. 1, commi 480 e seguenti della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), sono state indicate le D.G.R. n. 48/CR del 13 luglio 2015 e n. 1052 dell'11 agosto 2015, rispettivamente di proposta e di acquisizione del parere della Commissione consiliare



competente per l'individuazione delle modalità operative di attuazione a seguito della ratifica degli accordi tra Regione, ANCI Veneto e Unione Regionale delle Province del Veneto e la D.G.R. n. 1228 del 28 settembre 2015 per le rimodulazioni degli obiettivi degli enti locali interessati.

L'Organo di revisione ha attestato che, nell'esercizio, a fronte di richieste pari ad euro 77.979.000,00 da parte di Province e Città metropolitana ed euro 52.423.876,66 da parte dei Comuni, le somme messe a disposizione dagli Enti locali sono state pari ad euro 10.775.000,00 con un inevaso complessivo di euro 119.627.876,66.

Con riguardo al rispetto dei saldi di finanza pubblica da parte della Regione, in sede istruttoria al Giudizio di parificazione per il 2015, è stato acquisito il prospetto dimostrativo di seguito riportato:

#### REGIONE: VENETO VERIFICA RISPETTO DEGLI OBIETTIVI DI SALDO 2015

(dati in migliaia di euro)

	Competenza	Cassa gest. ordinaria	Cassa gest. sanitaria
Saldo finanziario di parte corrente netto	456.455	533.116	-
Saldo finanziario finale netto	379.986	391.325	227
Obiettivo (intesa Conferenza Stato / Regioni del 16/7/2015)	49.575	49.575	-
Differenza tra saldo finanziario finale netto e obiettivo	330.411	341.977	-

Fonte: deliberazione n. 360/2016/PARI - Prospetto per la certificazione del rispetto degli obiettivi di saldo 2015

#### PQM

La Sezione regionale di controllo per il Veneto, esaminato il Rendiconto generale della Regione del Veneto per l'esercizio 2015 sulla base del Questionario-Relazione predisposto dal Collegio dei Revisori della Regione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, del D.L. 174/2012 e dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della L. 266/2005, formula le osservazioni di cui alla parte motiva.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa al Presidente del Consiglio regionale della Regione del Veneto, al Presidente della Regione del Veneto e al Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 25 ottobre 2017.

Il Magistrato relatore

Elisabetta Usai

Il Presidente

Diana Calaciura Traina



Depositata in Segreteria il 20/12/2017

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

Dott.ssa Raffaella Brandolese






# CORTE DEI CONTI

## SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

La Segreteria

*Trasmissione via pec*

CORTE DEI CONTI



0013203-20/12/2017-SC\_VEN-T97-P

Al Presidente del Consiglio Regionale del Veneto

Dott. Roberto Ciambetti

Al Presidente della Regione del Veneto

Dott. Luca Zaia

**VENEZIA**

All'Organo di revisione economico-finanziaria  
della Regione del Veneto

**VENEZIA**

**Oggetto: trasmissione delibera n. 592/2017/PRSE del 25 ottobre 2017**

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 592/2017/PRSE, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 25 ottobre 2017.

Distinti saluti.

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Raffaella Brandolese

